

Elementi utili alla verifica dell'intensità massima di aiuto

Ai fini della verifica dell'intensità massima di aiuto concedibile, la quantificazione dell'equivalente sovvenzione lordo del finanziamento agevolato viene effettuata secondo quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02). Tale Comunicazione prevede che il tasso di riferimento sia definito a partire dal tasso base (fissato dalla Commissione europea e pubblicato nel sito internet: https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/legislation/reference-discount-rates-and-recovery-interest-rates/reference-and-discount-rates_en), aggiungendo un margine, in termini di punti base, stabilito in funzione del rating dell'impresa e delle garanzie offerte, secondo quanto indicato nella tabella riportata nella Comunicazione stessa, come di seguito esposto:

1. Rating dell'impresa

Il rating dell'impresa deve essere determinato considerando sia il rischio associato alla singola impresa sia il rischio associato al contesto settoriale e geografico in cui l'impresa opera.

Il rischio associato alla singola impresa viene definito in relazione alle seguenti categorie di rating attribuite al soggetto proponente in funzione dei punteggi conseguiti dagli elementi di cui all'allegato n. 8, lettera a, punto 3, "*Solidità economico-finanziaria*" come segue:

- "ottimo", per un punteggio compreso tra 27 e 16;
- "buono", per un punteggio inferiore a 16 e fino a 11;
- "soddisfacente", per un punteggio inferiore a 11 e fino a 3,2;
- "scarso" per un punteggio inferiore a 3,2.

La categoria "scarso" è riferita ad un punteggio che comporta la non presentabilità della domanda di agevolazioni.

Qualora la suddetta verifica dovesse evidenziare il superamento dell'intensità massima, il *Soggetto gestore* riduce, fino a tale concorrenza, il contributo diretto alla spesa.

2. Livello della garanzia

Il livello della garanzia prestata, in termini di perdita in caso di inadempimento (LGD), deve essere definito tenendo in considerazione anche il privilegio di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto ministeriale, secondo quanto previsto dal regolamento (UE) n. 575/2013 del 26 giugno 2013. In particolare, ai sensi degli articoli 161 e 230 del predetto regolamento, il livello di LGD associabile al finanziamento agevolato in esame comporta, secondo le sopraindicate soglie stabilite dalla Comunicazione della Commissione, un livello di garanzia normale.